

# ***ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE***

## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

(Deliberazione Consiglio Direttivo n. 13 del 18.04.2008)

### **Capo I**

Norme generali

- ART. 1- Oggetto - Definizioni
- ART. 2 - Presupposti per il conferimento
- ART. 3 - Pubblicizzazione dell’affidamento di incarichi
- ART. 4 - Programmazione dei fabbisogni

### **Capo II**

Collaborazioni Coordinate e Continuative

- ART. 5 - Natura del rapporto di collaborazione
- ART. 6 - Competenza e procedura
- ART. 7 - Modalità di individuazione - adempimenti preliminari
- ART. 8 - Modalità di individuazione - Bando di selezione
- ART. 9 - Modalità di individuazione - Procedura comparativa
- ART. 10 - Conferimento di incarichi in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa
- ART. 11 - Individuazione del collaboratore e stipula del contratto
- ART. 12 - Corrispettivo
- ART. 13 - Controlli e verifiche funzionali
- ART. 14 - Norme finali

### **Capo III**

Prestazioni occasionali e incarichi professionali esterni

- ART. 15 - Competenza, procedura e modalità di individuazione
- ART. 16 - Contenuti essenziali dei contratti
- ART. 17 - Norme finali

### **Capo IV**

Fissazione limite di spesa

- ART.18 – Limite annuo di spesa

### **Capo V**

Norme finali

- ART.19 - Rinvio
- ART.20 - Invio alla Corte dei Conti

## Capo I

### Norme generali

#### ART.1

#### Oggetto - Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge, ai sensi dell'art. n. 2222 c.c., degli art.li n. 36 e 7, commi 6, 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dell'art .n.409 c.p.c., il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo, intendendosi tali ai fini del presente regolamento:

a) gli incarichi di prestazione occasionale

rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera o il raggiungimento di un risultato aventi il carattere della occasionalità, non richiedendosi l'iscrizione ad Albi professionali;

b) gli incarichi professionali esterni

rapporti di lavoro autonomo instaurati con professionisti aventi, di norma, iscrizione in Albi o Ordini Professionali i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato, privi del carattere della occasionalità;

c) gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa

(Co.co.co.) rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte dell'Amministrazione che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

2. Gli incarichi aventi ad oggetto **studi** (se oggetto della prestazione è un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte), **ricerche** (presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Ente) o **consulenze** (richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente), devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza professionale (ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto) , e possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo sopra descritte.

3. Il presente regolamento non riguarda gli incarichi da conferire ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

#### ART. 2

#### Presupposti per il conferimento

1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei

seguenti requisiti essenziali, da descrivere e motivare adeguatamente negli atti a cura del Direttore o dei responsabili dirigenti degli uffici a seconda della materia di competenza:

- a) per soddisfare a esigenze derivanti da competenze attribuite dall'ordinamento all'ente parco e per corrispondere ad obiettivi e progetti predeterminati;
- b) per l'esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità;

2. Nell'atto determinativo il Direttore o responsabili dirigenti degli uffici competenti motivano altresì:

- che alle esigenze di cui al punto a) l'ente parco non può far fronte con personale in servizio;
- che l'oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati rientranti nelle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione;
- la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;
- preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione;

3. Il conferimento di collaborazioni coordinate e continuative è di esclusiva competenza del Direttore;

4. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai dipendenti in rapporto di subordinazione con l'Ente.

### **ART. 3**

#### **Programmazione dei fabbisogni**

1. L'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane individua annualmente, con il Piano Esecutivo di Gestione, e sue variazioni, le attività che necessitano di professionalità cui ricollegare i contratti di cui all'art. 1, comma 1.

2. L'affidamento degli incarichi di cui all'art. 1, comma 2, sarà effettuato previa approvazione di un programma approvato dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 4**

#### **Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi**

1. L'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane rende noti gli incarichi conferiti attraverso la pubblicazione, sul proprio sito web, del provvedimento di conferimento, completo delle indicazioni del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e del compenso previsto. E' fatto divieto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dell'incarico in caso di omessa pubblicazione.

2. Inoltre i contratti relativi a incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web.

## **Capo II**

### **Collaborazioni Coordinate e Continuative**

#### **ART. 5**

##### **Natura del rapporto di collaborazione**

1. Le collaborazioni coordinate e continuative identificano rapporti di lavoro che si fondano sul presupposto di esigenze qualificate e temporanee oltretutto sull'assenza di corrispondenti professionalità interne.
2. I rapporti di collaborazione, pur avendo natura formale di rapporti di lavoro autonomo, soggiacciono al potere di coordinamento del dirigente/responsabile del servizio, che ne definisce il contenuto e ne controlla lo svolgimento.
3. Ai rapporti di collaborazione si applica la disciplina fiscale e previdenziale dettata dalle leggi in vigore.

#### **ART. 6**

##### **Competenza e procedura**

1. Il Direttore del Parco individua i collaboratori mediante procedura ad evidenza pubblica, volta alla valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati, effettuata essenzialmente attraverso l'esame dei curricula presentati.
2. La competenza inerente la stipulazione di contratti di Collaborazione coordinata e continuativa è del Direttore.

#### **ART. 7**

##### **Modalità di individuazione – adempimenti preliminari**

1. Il Direttore del Parco deve fornire apposita attestazione dalla quale risulti che, tra i dipendenti in servizio, sono presenti o meno le professionalità necessarie per l'espletamento dell'attività specificando titolo di studio e competenze specialistiche di interesse e delle effettive disponibilità di tempo degli stessi.

#### **ART. 8**

##### **Modalità di individuazione - Avviso di selezione**

1. In esito alla attività di verifica preliminare, il Direttore, qualora rilevi l'assenza all'interno dell'Ente della professionalità richiesta e la contestuale presenza di tutti i presupposti indicati all'art. 2) del Capo I, e decida di procedere all'affidamento di un incarico di co.co.co. dovrà, con propria determinazione, dare atto:
  - delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'Ente Parco (vale a dire la presenza di tutti i presupposti descritti nell'art.2);

- delle caratteristiche professionali che il collaboratore occasionale o coordinato e continuativo dovrà possedere, quali titoli di studio e caratteristiche curriculari richieste;

- e, contestualmente, disporre l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare:

l'oggetto della prestazione richiesta;

le modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

i titoli che saranno valutati e il punteggio massimo attribuibile al curriculum ed alle eventuali prove successive;

la documentazione da produrre;

i termini di inizio e conclusione della prestazione;

il corrispettivo proposto.

2. L'avviso di selezione, così approvato, sarà pubblicato, a cura del Direttore all'Albo dell'Ente Parco e sul sito web dell'ente per almeno giorni 10 consecutivi.

3. In relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, sarà cura del Direttore prevedere ulteriori forme di pubblicità.

## **ART. 9**

### **Modalità di individuazione - Procedura comparativa**

1. Il Direttore procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano eventualmente parte i rappresentanti delle unità organizzative che utilizzeranno le collaborazioni.

2. Il Direttore (o la commissione nominata dalla stesso) elabora per ciascun curriculum pervenuto un giudizio sintetico attribuendo ai curricula un punteggio entro il massimo indicato nell'avviso di selezione, tenendo conto dei contenuti dell'attività professionale e scientifica svolta, delle pubblicazioni e della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi che con l'incarico si intendono conseguire.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando potrà prevedere, di norma, per un numero ristretto di candidati selezionati sulla base del curriculum, colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alla finalità della collaborazione.

## **ART. 10**

### **Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del Capo I, l'Ente Parco può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) quando, in casi di particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative. Non costituisce urgenza lo scadere dei termini programmabili;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o scientifica non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;

- c) per attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
- d) per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato;
- e) per incarichi su finanziamenti finalizzati da parte di enti pubblici che presuppongono la prosecuzione di una ricerca o di uno studio già avviati, per il tempo necessario a portare a termine la ricerca o lo studio;
- f) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

2. E' comunque esclusa dalle procedure comparative, come sopra descritte, l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico, nonché quelli inerenti ad attività notarili aventi le medesime caratteristiche.

3. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della stessa tipologia.

## **ART. 11**

### **Individuazione del collaboratore e stipula del contratto**

1. Il Direttore con propria determinazione approverà le risultanze della procedura comparativa. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata all'art. 8 comma 2.

2. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula in forma scritta del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

4. Il contratto è stipulato a cura del Direttore e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) durata del rapporto non superiore al limite di durata del programma di lavoro, prorogabile solo per le limitate necessità di completamento del progetto;
- b) corrispettivo, tempi e modalità di pagamento;
- c) modalità di svolgimento della collaborazione, in particolare per quanto attiene alle modalità di coordinamento del collaboratore, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia;
- d) la possibilità di prevedere il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio relativi a trasferte debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute dal collaboratore;
- e) la risoluzione, per sopravvenuta impossibilità della prestazione e il recesso, previa motivata comunicazione, nei casi e con le modalità previste dal codice civile.

## **ART. 12**

### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.
2. Il corrispettivo può essere liquidato e pagato con acconti mensili, salvo diverso accordo tra le parti.

## **ART. 13**

### **Controlli e verifiche funzionali**

1. L'incaricato non è assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro committente che stabilisce solo meri criteri direttivi ed istruzioni, in sede di contratto, per l'adempimento dell'obbligazione, per rendere la prestazione dovuta utile e funzionale alla realizzazione del suo programma.
2. L'incaricato non può essere assoggettato ad un preciso regime orario né al sistema di rilevazione delle presenze nel luogo di lavoro; il tempo di lavoro deve essere gestito dal collaboratore in modo autonomo, salvo la fissazione di eventuali limiti orari se necessari per coordinare la prestazione con l'organizzazione del committente.
3. Il committente non può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.
4. Il Direttore provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti gli incarichi.
5. In caso di inadempimento contrattuale dell'incaricato, il relativo contratto deve prevedere la conseguenza del recesso dell'Ente Parco, secondo la generale disciplina civilistica.

## **ART. 14**

### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

## **Capo III**

### **Prestazioni occasionali e incarichi professionali esterni**

#### **ART.15**

#### **Competenza, procedura e modalità di individuazione**

1. L'individuazione dell'incaricato deve essere preceduta dagli adempimenti di cui alle disposizioni contenute agli artt. 2, 8, 9 e 10.

#### **ART. 16**

#### **Contenuti essenziali dei disciplinari**

1. I disciplinari di cui al presente Capo sono firmati dal Direttore del Parco o dai responsabili dirigenti, in relazione alle materie di competenza dei propri uffici, e devono avere i seguenti contenuti essenziali:

- a) descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) tempi previsti ed eventuali penalità;
- c) corrispettivo, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
- d) responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività.

#### **ART. 17**

#### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi occasionali o professionali.

## **Capo IV**

### **Fissazione limite di spesa**

#### **ART.18**

#### **Limite annuo di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissato in misura pari al 2,5% delle spese correnti di cui al Titolo 1 del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento.

2. Dalla percentuale del comma 1 sono esclusi:

- incarichi esterni rientranti nell'ambito di progetti o programmi finanziati con fondi finalizzati della Comunità Europea, di Enti Pubblici o Privati;
- incarichi legali di cui all'art. 10, comma 2.

## **Capo V**

### **Norme finali**

#### **ART.19 Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente.

#### **ART.20 Invio alla Corte dei Conti**

1. Il presente Regolamento è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.